



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna*

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0410314-2009

PU-GDAP-1000-09/11/2009-0410314-2009

Ai Signori Provveditori Regionali  
Loro Sedi

Ai Signori Direttori  
Uffici Esecuzione Penale Esterna  
Loro Sedi

Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

§ 1 La legge 15 luglio 2009, n. 94, come noto, ha modificato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed ha introdotto, all'articolo 1, comma 16, norme che configurano l'illiceità penale dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.

§ 2 Si premette che, nell'ambito di competenza proprio degli interventi degli Uffici di esecuzione penale esterna, dovendo offrire un'informazione completa alla magistratura decidente, vengono confermate, in questa sede, tutte le indicazioni diramate in passato, soprattutto avuto riguardo all'adozione di *standard* di qualità per il processo e per il prodotto finale, nonché la necessità di indicare sempre nella relazione da fornire alla magistratura le fonti di informazione.

§ 3 Nella specifica materia, la Direzione Generale ha chiesto all'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali di formulare un parere su procedure eventualmente modificative di quelle usualmente osservate dagli operatori penitenziari che, per ragioni inerenti alla propria attività, entrino in contatto con persone di nazionalità straniera.

L'Ufficio Studi ha ritenuto applicabile, in analogia, il parere, fornito alla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, che qui si riporta integralmente, per opportuna conoscenza.

*"La lettura d'insieme delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 2009 n. 94 (c. d. "pacchetto sicurezza") e della disciplina penale in tema di obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, consente di escludere che questi ultimi siano obbligati a verificare che lo straniero che accede all'Istituto Penitenziario in visita ad un detenuto sia in possesso dei requisiti legittimanti la presenza sul territorio dello Stato. La legge 94/2009 ha parzialmente modificato la disciplina relativa all'obbligo di presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti legittimanti la permanenza nello Stato da parte dello straniero.*

*In particolare l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così*

*come novellato dalla legge 94/2009, prevede che per l'accesso agli atti dello stato civile e ai pubblici servizi è sempre necessaria l'esibizione di tale documentazione, salvo che per le prestazioni sanitarie erogate dalla P.A. e per quelle scolastiche obbligatorie. In sintonia con tale previsione, il legislatore ha lasciato immutata la disciplina in materia di accesso dello straniero alle strutture sanitarie.*

*Ed infatti, l'iniziale intento di abrogare l'eccezionale disciplina predisposta dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 286/98 a tutela del diritto alla salute, è stata abbandonata in seguito ad un acceso dibattito in sede di lavori parlamentari. Cosicché il sanitario continua ad essere esentato dall'obbligo di segnalazione all'autorità. Quanto sopra evidenziato comporta che in riferimento a tutti i pubblici servizi diversi da quelli sanitari, il pubblico ufficiale è sempre tenuto a denunciare la sussistenza del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 286/98, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che l'accesso ai pubblici servizi, salvi quelli in materia sanitaria e di istruzione obbligatoria, comportano sempre per lo straniero l'obbligo di esibizione della documentazione comprovante la regolarità del soggiorno sul territorio dello Stato.*

*Tale duplice obbligo (di presentazione della documentazione per lo straniero e di denuncia per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio) sembra tuttavia da escludere in riferimento all'accesso alle strutture penitenziarie da parte dello straniero in visita al detenuto, dovendosi escludere che tale tipo di attività si configuri come erogazione di un servizio pubblico, consistendo invece nell'esercizio di un vero e proprio diritto, del detenuto e del congiunto in visita. Da ciò discende che il personale appartenente alla Polizia Penitenziaria non dovrà richiedere allo straniero, per l'accesso alla struttura penitenziaria, l'esibizione di alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legittimanti la permanenza sul territorio dello Stato, né lo straniero sarà tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarità della sua posizione.*

*Ciò tuttavia non esclude che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in qualsiasi modo venuto a conoscenza della sussistenza del reato di immigrazione clandestina di cui all'articolo 10 bis del decreto legislativo 286/98 (ingresso e soggiorno illegale), non sia tenuto, in via generale in base al combinato disposto degli artt. 361 c.p. e 347 c.p.p., a denunciare tempestivamente il reato all'autorità giudiziaria, o ad altra che abbia a sua volta obbligo di riferire a quella."*

§ 4 Da quanto riferito può desumersi che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, operante in un Ufficio di esecuzione penale esterna, non è obbligato a verificare che lo straniero con il quale entra in contatto sia in possesso dei requisiti legittimanti la presenza di quest'ultimo sul territorio dello Stato, ma, qualora, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, dovesse venire a conoscenza, in qualsiasi modo, della sussistenza del reato di immigrazione clandestina di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è tenuto a denunciare tempestivamente il reato all'autorità giudiziaria, o ad altra che abbia a sua volta obbligo di riferire a quella.

Confidando nella consueta attenzione, si porgono le espressioni della migliore considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turini Vita

